SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

Università della Calabria

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maalox» *(12A04103)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossimetazolina Carlo Erba» *(12A04104)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glicerolo Carlo Erba» *(12A04105)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clexane T» *(12A04106)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura nazionale del medicinale «Fortradol» *(12A04107)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Femara» *(12A04108)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ferinject» *(12A04109)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bactroban» *(12A04110)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Uman Albumin» *(12A04111)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ratacand» *(12A04112)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina Ranbaxy» *(12A04113)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bocouture» *(12A04114)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aceplus» *(12A04115)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Octanorm» *(12A04116)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zomacton» *(12A04117)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Teva» *(12A04118)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Topiramato Sandoz» *(12A04119)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enalapril Idroclorotiazide Hexal» *(12A04120)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Hizaar» *(12A04121)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Combodart» *(12A04122)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Chirocaine» *(12A04123)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Prozac» *(12A04124)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Norditropin» *(12A04125)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Entact» *(12A04126)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cipralex» *(12A04127)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Azyter» *(12A04128)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Selectin» *(12A04129)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Duraphat» *(12A04130)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dutasteride/Tamsulosina Cloridrato Glaxosmithkline» *(12A04131)*

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan 500 mg» *(12A04132)*

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan» *(12A04133)*

Importazione parallela del medicinale «Tobral» *(12A04134)*

Importazione parallela del medicinale «Daflon» *(12A04135)*

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan» *(12A04136)*

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan» *(12A04137)*

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan» *(12A04138)*

Importazione parallela del medicinale «Daflon» *(12A04139)*

Importazione parallela del medicinale «Tobral 0,3%» *(12A04140)*

Importazione parallela del medicinale «Stilnox» *(12A04141)*

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan 500 mg» *(12A04142)*

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan 500 mg» *(12A04143)*

Importazione parallela del medicinale «Minias» *(12A04144)*

Importazione parallela del medicinale «Cerazette» *(12A04145)*

Importazione parallela del medicinale «Minias» *(12A04146)*

Importazione parallela del medicinale «Muscoril» *(12A04147)*

Importazione parallela del medicinale «Diprosalic» *(12A04148)*

Importazione parallela del medicinale «Tobral» *(12A04149)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012, n. **42**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e gli articoli 4, 7 e 33;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2006, n. 46;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 20, e l'allegata tabella, con il quale è stata, tra l'altro, disposta la soppressione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il subentro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle attività ed ai rapporti giuridici del predetto organismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ravvisata la necessità di riallocare le funzioni del soppresso Comitato di collegamento nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3425/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e semplificazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, dopo le parole: «uno o più vice capi di Gabinetto» sono aggiunte le seguenti : «e un vice capo dell'Ufficio legislativo senza maggiori oneri e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5».

2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e, fatte salve le competenze del Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con il Consiglio di Stato e cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Svolge attività di supporto all'organo politico circa la destinazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate. Sovraintende, altresì, alle funzioni di comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi strategici e le priorità operative

dell'azione di comunicazione del Ministero, ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture amministrative del Ministero. Tale Ufficio può essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale. Ai fini del supporto all'organo politico,nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto è operativo un Ufficio per i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e l'Ufficio Sicurezza NATO-UE con i compiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006.

2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa, altresì, parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Partecipa, ove necessario, alla elaborazione delle normative dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura gli adempimenti connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge compiti di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il settore agricolo.

5. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, tra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

6. L'Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'Ufficio, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, subentra al soppresso Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nello svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attività della FAO. L'Ufficio cura, altresì, tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato.».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato: "Organismo", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, lettera *a)*, così come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. L'Organismo è costituito da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di Presidente dell'Organismo e di componente del collegio sono conferiti a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance.

5. Presso l'Organismo è istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio è definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale.

6. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 5 è nominato con determinazione del Presidente dell'Organismo, fra i funzionari appartenenti al contingente di cui al comma 7, in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

7. All'ufficio di cui al comma 5 è assegnato un contingente di personale non superiore a sette unità. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

8. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, nonchè al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 7, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.».

2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, il comma 7 è soppresso.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, è stabilito complessivamente in settantacinque unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Può, altresì, essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale con compiti di studio e analisi e coordinamento amministrativi a diretto supporto dell'indirizzo politico, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilità amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

Art. 4.

Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303

1. L'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, è sostituito dal seguente:

«1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del tratta-

mento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Presidente dell'organismo indipendente di valutazione della Performance in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero;

e) per gli altri componenti del collegio di direzione dell'Organismo indipendente di valutazione in una voce retributiva di importo non inferiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

f) per il responsabile dell'Ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 6, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale.».

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 1 e la lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

CATANIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 246

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".

Si trascrive il testo degli articoli 4, 7 ,33 e 55 del D. Lgs. 30/07/1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione di Governo):

"Art. 4. *Disposizioni sull'organizzazione.*

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (5).

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero (6).

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi."

"Art. 7. *Uffici di diretta collaborazione con il Ministro*.

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico - legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità."

"Art. 33. *Attribuzioni*.

1. Il Ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale."

"Art. 55. *Procedura di attuazione ed entrata in vigore*.

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

- il ministero dell'economia e delle finanze;
- il ministero delle attività produttive;
- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il ministero della salute;

b) sono soppressi:

- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- il ministero delle finanze;
- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- il ministero del commercio con l'estero;
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri;
- il ministero dell'ambiente;
- il ministero dei lavori pubblici;
- il ministero dei trasporti e della navigazione;
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- il ministero della sanità;
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il ministero della pubblica istruzione;
- il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (112).

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal presente decreto legislativo (113).

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri (114) (115).

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.

9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome»".

Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato D. Lgs. n 165 del 2011:

"Art. 14. *Indirizzo politico-amministrativo*.

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (27) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.".

Il DPCM del 03/02/2006 reca "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate".

Si riporta il testo dell'articolo 14 del D. Lgs. 27/10/2009, n 150:

"Art. 14. *Organismo indipendente di valutazione della performance*

In vigore dal 15 novembre 2009

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *g)*, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.".

Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 20, del D.L. 31/05/2010, n 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010, n 122:

"20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

Allegato 2

enti soppressi	amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta	
Stazione Sperimentale per i combustibili	CCIAA Milano
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP)	
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540	CCIAA Napoli
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali	CCIAA Brescia
IPI, Istituto per la promozione industriale	Ministero dello sviluppo economico
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454	Ministero per le politiche agricole e forestali
Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182	
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836	Ministero per i beni e le attività culturali
Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461	Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Istituto Nazionale Conserve Alimentari	(INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454".

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, del citato DPR n. 303 del 2001, come modificato dal presente decreto:

"6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, collabora con il Ministro nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto è definita l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. Il Capo di Gabinetto può nominare uno o più vice capi di Gabinetto *e un vice capo dell'Ufficio legislativo senza maggiori oneri e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5*.".

Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del citato D. Lgs. n. 165 del 2011:

"Art. 4. *Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*.

(Art. 3 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D. Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 387 del 1998).

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;".

Il D. Lgs. 28/08/1997, n. 281, reca "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali".

Il D. Lgs. 07/05/1948, n. 1182 (Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1948, n. 225.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato DPR n 303 del 2001, come modificato dal presente decreto:

"Art. 6. *Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione*.

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. Il Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

5. Il Capo della Segreteria, il segretario particolare del Ministro e quello dell'ufficio rapporti internazionali sono scelti fra persone anche estranee alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

6. I Capi degli Uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

7. (*soppresso*).".

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del citato DPR n. 303 del 2001, come sostituiti dal presente decreto:

"1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, è stabilito complessivamente in settantacinque unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Può, altresì, essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale con compiti di studio e analisi e coordinamento amministrativi a diretto supporto dell'indirizzo politico, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilità amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.".

Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del citato D. Lgs. n. 165 del 2001:

"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.".

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato D. Lgs. n. 165 del 2001:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.".

Note all'art. 5:

Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, del citato DPR n 303 del 2001, come modificati dal presente decreto::

"Art. 1. *Definizioni*.

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro delle politiche agricole e forestali;

c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

f) (*soppressa*)."

"Art. 2. *Ministro ed Uffici di diretta collaborazione*.

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) l'Ufficio legislativo;

c) la Segreteria del Ministro;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

f) (*soppressa*).

g) l'Ufficio dei rapporti internazionali.".

12G0062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 febbraio 2012.

Ammissione dei soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della do-

cumentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 560/Ric. del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2007, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 88.920.383,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto direttoriale n. 974 /Ric. del 9 dicembre 2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 9/Ric. del 5 gennaio 2011, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 22 giugno e 6 luglio 2011, sulla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Vista la nota dell'ufficio VI, prot. n. 1257 del 10 agosto 2011, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per i progetti valutati nelle suindicate date;

Visto il decreto direttoriale n. 923/Ric. del 7 novembre 2011 con la quale,*inter alias*, sono state ammesse all'erogazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 le comande di n. 22 società indicate nell'elenco al presente decreto;

Considerata la nota del competente Ufficio VI in data 30 gennaio 2012, prot. n. 1931, che segnala, a seguito di rilievo della Corte dei conti, la sussistenza di un errore materiale nella predisposizione del suindicato decreto di erogazione, nell'allegato e nella tabella dei costi relativi al decreto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2008, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2008. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 3.724.870,76 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 14 febbraio 2012

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2012

Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 311

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	15/09/2008 **5**	10.00.00.028 51879	C.E.M. 81 SOC. COOP	Contratto 1	01026000305 BUJA UD		**206.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **13**	10.00.00.356 52516	M.C.S. S.R.L.	Contratto 2	01170970998 GENOVA GE		**200.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **16**	10.00.00.372 51536	NEW MILL SPA	Contratto 1	00331600973 MONTEMURLO PO		**141.288,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **37**	10.00.00.512 50501	SIRCI GRESINTEX S.P.A.	Contratto 1	02008650547 GUBBIO PG		**206.500,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **40**	10.00.00.528 53346	FIBRETEX SPA	Contratto 1	00237370971 PRATO PO		**155.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **49**	10.00.00.559 50624	EKOTEM S.R.L.	Contratto 1	01602940809 SAN FERDINANDO RC		**206.500,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **61**	10.00.00.669 51503	AGLA S.P.A.	Contratto 1	06778050010 AVIGLIANA TO		**96.250,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **106**	10.00.00.903 49206	PUNTO QUALITÀ S.R.L.	Contratto 1	07985210017 TORINO TO		**92.500,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **107**	10.00.00.903 52501	S.E.I.C.A.	Contratto 1	05173260018 STRAMBINO TO		**140.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **111**	10.00.00.966 50949	TENTAZIONI PUGLIESI S.A.S. DI MATERA GIOVANNI & C.	Contratto 1	06060730725 ANDRIA BT		**165.400,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **11 6**	10.00.00.997 49539	FASPAR	Contratto 1	00841000185 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI		**116.600,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **118**	10.00.01.012 49579	DERIPLAST SPA	Contratto 1	01287660292 VILLADOSE RO		**206.500,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **133**	10.00.01.075 49655	SO.FI.HA COLLAUDI S.R.L.	Contratto 1	04070200011 TORINO TO		**177.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **138**	10.00.01.091 49617	GPS STANDARD S.P.A.	Contratto 1	00473450070 ARNAD AO		**195.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **144**	10.00.01.122 52198	H.T. MED S.R.L.	Contratto 2	01869720506 CALCINAIA PI		**175.000,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **165**	10.00.01.262 51084	TD NUOVE TECNOLOGIE S.P.A.	Contratto 1	05882001000 CAGLIARI CA		**206.550,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **168**	10.00.01.278 50945	FIORE DI PUGLIA S.P.A.	Contratto 1	05055290729 CORATO BA		**158.700,00**
PMI Depressa	15/09/2008 **176**	10.00.01.325 49190	SIMET IMPREGNAZIONE SRL	Contratto 1	01643720244 MONTEGALDA VI		**206.582,76**
PMI Depressa	15/09/2008 **192**	10.00.01.450 50541	RETEK RESEARCH SRL	Contratto 1	09368611001 ROMA RM		**193.000,00**

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM			RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI	15/09/2008	10.00.01.497		CONSORZIO FREE SERVICES	Contratto	03149510616		168.000,00
Depressa		**201**	51615		1	MADDALONI CE		
PMI	15/09/2008	10.00.01.622		E-VOLUZIONE DI F.M.SACERDOTI SRL	Contratto	04767731211		137.500,00
Depressa		**227**	50790		1	NAPOLI NA		
PMI	15/09/2008	10.00.01.684		CATURANO TRASPORTI SRL	Contratto	02196720615		175.000,00
Depressa		**241**	51346		1	MADDALONI CE		
						Totali (€)		3.724.870,76

12A04323

DECRETO 2 aprile 2012.

Diniego dell'abilitazione alla «Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale», ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di Psicoterapia cognitivo comportamentale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze Via del Ponte Rosso, 9 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 16 unità e, per l'intero corso, a 64 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 marzo 2012, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che il piano didattico presenta tuttora una serie di problematiche relative all'elevata frammentazione del numero dei corsi, alla dispersione dei docenti in relazione agli insegnamenti, alla scarsa congruenza dei curricula di alcuni docenti in rapporto alla materia di cui sono titolari, all'assenza di riferimenti e orientamenti psicoterapeutici differenti da quello della scuola;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale» con sede in Firenze Via del Ponte Rosso, 9 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della

Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

Il direttore generale: LIVON

12A04301

DECRETO 2 aprile 2012.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di Psicoterapia Breve, e Cognitivo Comportamentale (I.P.B.C.C.)», ad istituire e ad attivare nella sede di Torrecuso un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto di diniego dell'abilitazione all'istituto «La nuova scuola di neuroscienze, psicoterapia, ipnoterapia e riabilitazione mentale e fisica» in data 13 luglio 2011;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di Psicoterapia Breve, e Cognitivo Comportamentale (I.P.B.C.C.)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torrecuso (Benevento) - Contrada Collepiano c/o Hotel Lemi - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 marzo 2012, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che non si evidenzia coerenza tra il modello teorico presentato e l'organizzazione didattica; non c'è prevalenza del modello teorico presentato rispetto al totale degli insegnamenti e alle competenze dei didatti; non risultano in definitiva elementi nuovi di rilevanza tale da indurre a modificare il parere precedente;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di Psicoterapia Breve, e Cognitivo Comportamentale (I.P.B.C.C.)» con sede in Torrecuso (Benevento) - Contrada Collepiano c/o Hotel Lemi - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

Il direttore generale: LIVON

12A04302

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 febbraio 2012.

Modifica dell'allegato 2 al decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante: «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministro della salute 3 marzo 2005, recanti rispettivamente: «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti» e «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti», entrambi predisposti anche in attuazione della direttiva 2004/33/CE del 22 marzo 2004, relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2005, n. 85

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Vista la direttiva di esecuzione 2011/38/UE della Commissione dell'11 aprile 2011, che modifica l'allegato V della direttiva 2004/33/CE per quanto riguarda i valori massimi del pH per i concentrati piastrinici alla fine del periodo massimo di conservazione e che in particolare all'art. 2, paragrafo 1, prevede l'adozione delle misure di recepimento entro il 30 giugno 2011;

Ritenuto necessario recepire le disposizioni della citata direttiva 2011/38/UE, provvedendo a modificare al decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante: «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti» l'allegato 2 - «Preparazione degli emocomponenti e loro conservazione», richiamato dall'art. 7 del medesimo decreto;

Sentita la Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale nella seduta dell'8 settembre 2011;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 19 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 2 «Preparazione degli emocomponenti e loro conservazione» richiamato dall'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti», è così modificato:

alla voce: «Concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero» sono sostituite le parole «un pH compreso fra 6,4 e 7,4» con le seguenti «un valore minimo di pH pari a 6,4».

alla voce: «Concentrato piastrinico da aferesi» sono sostituite le parole «un pH compreso fra 6,4 e 7,4» con le seguenti «un valore minimo di pH pari a 6,4».

2. Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 177

12A04317

DECRETO 27 febbraio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitasan WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,

all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2011 dall'impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Temi, 275, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VITASAN WG contenente le sostanze attive cimoxanil e mancozeb. uguale al prodotto di riferimento denominato Nautile DG registrato al n. 10187 con D.D. in data 3 novembre 1999 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1° luglio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nautile DG registrato al n. 10187;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanza attive componenti;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l'Impresa Cerexagri Italia Srl, con sede legale in S. Carlo di Cesena (FC), Via Terni, 275, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VITASAN WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo- ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 500; Kg 1-5-10-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Cerexagri BV - Rotterdam (Olanda).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

nonchè confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: Torre S.r.l. - Torrenieri (SI);

Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG);

Chemia S.p.A. - DOSSO (FE);

Scam S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15350.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VITASAN WG

FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA IN GRANULI IDRODISPERDIBILI

VITASAN WG

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

- CIMOXANIL puro	g	5
- MANCOZEB puro	g	68
- Coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico – Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare dell'autorizzazione

CEREXAGRI ITALIA S.r.l.

Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – tel. 0547.661523

Officine di produzione e confezionamento:

CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda) - **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** – Cotignola (RA)

Officine di confezionamento: TORRE S.r.l. - Torrenieri (SI) - **DIACHEM S.p.A.** – Caravaggio (BG) - **CHEMIA S.p.A.** – DOSSO (FE) - **SCAM S.r.l.** - S. Maria di Mugnano (MO)

Distribuito da: CHEMIA S.p.A. – Dosso (FE) - **TERRANALISI S.r.l.** – Cento (FE) - **SCAM S.r.l.** – S. Maria di Mugnano (MO) - **EUROPHYTO T.S.A. s.r.l.** – Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero Salute N. del

Contenuto netto: g 500 - kg 1 -5 - 10 - 25 **PARTITA** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggersi le vie respiratorie (naso e bocca). Non impiegare in serra. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 5%, MANCOZEB 68%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL (derivato dell'urea) - Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: Sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: VITASAN WG è un fungicida in granuli idrodispersibili efficace contro la peronospora della vite, del tabacco, del pomodoro, della patata e della rosa. **VITASAN WG** sfrutta le caratteristiche del cymoxanil per inibire lo sviluppo del micelio anche all'interno dei tessuti vegetali colpiti grazie all'azione citotropica translaminare. La piena dose di mancozeb presente garantisce inoltre una adeguata protezione preventiva degli organi vegetali trattati.

MODALITÀ D'IMPIEGO: Versare **VITASAN WG** direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

DOSI: Le dosi per ettolitro di acqua seguenti sono riferite all'utilizzo con attrezzature a volume normale, salvo diversa indicazione

VITE (da vino e da tavola)

Contro peronospora (*Plasmopara viticola*): 200-250 g/hl avendo cura di applicare comunque 2–2,5 kg/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro.

Per volumi superiori ai 10 hl/ha mantenere sempre la concentrazione in g/hl come sopra indicato **VITASAN WG** può essere applicato dalla fase di germogliamento a quella di pre-chiusura grappolo in accordo con le seguenti modalità:

- Applicazione secondo criterio preventivo
- Utilizzo del dosaggio più elevato in caso di forte pressione della malattia.
- Intervallo di trattamento: 7–8 giorni a seconda della pressione del patogeno, elevabile a 8 – 10 giorni in caso di associazione con una componente sistemica.
- I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'Escoriosi.

POMODORO e PATATA

Contro peronospora (*Phytophtora infestans*): 2–2,4 kg/ha impiegando volumi d'irrorazione di 600–1000 litri. In presenza di attacchi simultanei di peronospora ed alternaria utilizzare la dose massima.

VITASAN WG può essere applicato durante tutto il ciclo colturale per il controllo di peronospora secondo le seguenti modalità d'impiego:

- Applicare con criterio preventivo
- Utilizzare il dosaggio più elevato in caso di forte pressione della malattia.
- Intervallo di trattamento: 7 – 9 giorni a seconda della pressione del patogeno.

TABACCO

Contro peronospora (*Peronospora tabacina*): 200–250 g/hl.

Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco e su varietà particolarmente sensibili.

ROSA

Contro peronospora: 200–250 g/hl

Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

VITASAN WG è dotato di azione collaterale nei confronti di Ruggine e Ticchiolatura della rosa.

COMPATIBILITÀ: NAUTILE™ DG è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida ed inoltre con MICROTHIOL DISPERSS, OPTIX DG, POLTIGLIA DISPERSS, CUPROFIX F DISPERSS, CUPROFIX 30 DISPERSS. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI

28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI TABACCO, UVA DA VINO ED UVA DA TAVOLA

10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI POMODORO E PATATA.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 FEB. 2012

12A04421

DECRETO 29 febbraio 2012.

Indizione per il giorno 27 maggio della «Giornata per la donazione degli organi».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della salute, per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione di organi»;

Visto l'art. 1 di tale direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 2 della predetta direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità stabilisca, con proprio decreto la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31;

Preso atto che le Associazioni di volontariato e di pazienti seguenti: Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule (AIDO); Associazione Nazionale Emodializzati (ANED); Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO); Associazione Cardio Trapiantati Italiana (ACTI); Associazione Italiana Trapiantati di Fegato (AITF); Confederazione Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM); Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato per le Malattie Epatiche ed il Trapianto di Fegato (LIVER-POOL); Associazione Marta Russo hanno unanimemente convenuto di individuare la data della «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 27 maggio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2012, è indetta per il giorno 27 maggio.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio 63

12A04315

DECRETO 5 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «OS-169».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e

scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Nihon Nohyaku Co Ltd, con sede legale in 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon Cambridge, CB24 9PT, UK, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato OS-169 contenente la sostanza attiva pyraflufen-etile;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 9 agosto 2002 di inclusione della sostanza attiva pyraflufen-etile, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 ottobre 2011 in attuazione della direttiva 2001/87/CE della Commissione del 12 ottobre 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva pyraflufen-etile, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Nihon Nohyaku Co Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 gennaio 2012 prot. 0367 e successiva in data 2 febbraio 2012 prot. 2999 con le quali è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 9 gennaio 2012;

Vista la nota pervenuta in data 21 febbraio 2012 da cui risulta che l'Impresa Nihon Nohyaku Co Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto OS-169 fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pyraflufen-etile;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Nihon Nohyaku Co Ltd, con sede legale in 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon Cambridge, CB24 9PT, UK, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OS-169 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pyraflufen-etile nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-30-50-100-200-250-300-500; l 1-2-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Nichino Service Co., LTD., Fukushima Plant286, Hiraishitakata 4-chome, Nihonmatsu-shi, Fukushima, Japan;

Safapac Ltd, Peterborough, United Kingdom, PE2 6TB.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15070.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

OS-169

Formulato in emulsione concentrata per impieghi quali:
Spollonante per vite, nocciolo, pomacee, drupacee;
Disseccante fogliare pre-raccolta per patata;
Sinergizzante di erbicidi.

Composizione:
- Pyraflufen-ethyl .... g 2,5 (26,5 g/l)
- Coformulanti: quanto basta a .... g 100

NIHON NOHYAKU Co LTD
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon,
Cambridge, CB24 9PT, Inghilterra

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
Nichino Service Co., LTD.,
Fukushima Plant
286, Hiraishitakata 4-chome,
Nihonmatsu-shi, Fukushima, Japan
SAFAPAC Ltd, Peterborough,
United Kingdom, PE2 6TB

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Taglie:
10-30-50-100-200-250-300-500 ml
1-2-5-10-20 litri

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

La molecola contenuta nel prodotto, Pyraflufen-etile, è un erbicida di contatto dotato di bassa volatilità con rapida attività di disseccamento dei giovani tessuti vegetali che si manifesta in pochi giorni con estese necrosi e successiva morte.

SPOLLONANTE

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Localizzare la zona del trattamento, utilizzando barre schermate o idonei ugelli a bassa pressione, bagnando esclusivamente i polloni e le eventuali infestanti presenti.
Il momento ideale di intervento è su polloni di 10 - 15 cm di lunghezza e in fase di attiva crescita.

VITE: dose d'impiego 0,8 litri/Ha di prodotto distribuiti con circa 300 litri di acqua per ettaro. Ripetere eventualmente sulle riemissioni dei polloni dopo 20 – 30 giorni con le stesse modalità.

POMACEE (melo, pero, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone), DRUPACEE (albicocco, ciliegio, pesco, susino, nettarina), NOCCIOLO: dose d'impiego 0.8 litri/Ha di prodotto distribuiti con circa 300 litri di acqua per ettaro. Irrorare le zone del tronco, interessate alla proliferazione dei getti basali con polloni di 10 – 15 cm, non lignificati. Ripetere eventualmente l'intervento con le stesse modalità a distanza di 20 – 30 giorni sulle riemissioni.

DISSECCANTE FOGLIARE PRE-RACCOLTA DELLA PATATA:

MODALITÀ ED EPOCA D' IMPIEGO
Il prodotto si impiega per il rapido disseccamento della vegetazione residua di tutte le tipologie di patata (fresca, industria, da seme), per facilitare le operazioni di raccolta. Applicare il prodotto in fase di senescenza della coltura (foglie basali che iniziano ad ingiallire) e con tuberi maturi (difficile asportazione della buccia sotto la pressione delle dita).

DOSI E CONSIGLI D'IMPIEGO
Impiegare 0.8 litri/Ha di prodotto distribuito con circa 300 – 400 litri di acqua per ettaro assicurando una uniforme e completa bagnatura delle vegetazione. In caso di cultivar particolarmente vigorose o di applicazioni che anticipano la senescenza, si può rendere necessario intervenire dopo 7 – 10 giorni con le stesse modalità.
Il prodotto agisce esclusivamente con attività di contatto, risulta quindi fondamentale un'accurata bagnatura.

IMPIEGO COME SINERGIZZANTE DI ERBICIDI PER IL DISERBO DI
Fruttiferi (melo, pero, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone, albicocco, ciliegio, pesco, susino, nettarina, nocciolo);
Vite;
Diserbo totale delle aree non destinate alla coltivazione;
Aree rurali, Sedi ferroviarie, Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.
Per questi impieghi il prodotto deve essere utilizzato alla dose di 250 – 300 ml/ha.

Consigli generali d'impiego
Il Pyraflufen Ethyl è una molecola che agisce per contatto. Per ottenere i migliori risultati, distribuire il prodotto in modo accurato ed uniforme. Curare quindi la pressione d'irrorazione e la velocità d'avanzamento.
Evitare in ogni modo fenomeni di deriva sulla vegetazione delle colture trattate e su quella delle colture adiacenti.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le normative vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...... 5 MAR. 2012 ......

OS-169

Formulato in emulsione concentrata per impieghi quali:
Spollonante per vite, nocciolo, pomacee, drupacee;
Disseccante fogliare pre-raccolta per patata;
Sinergizzante di erbicidi.

Composizione:
- Pyraflufen-ethyl. .... g 2,5 (26,5 g/l)
- Coformulanti: quanto basta a .... g 100

NIHON NOHYAKU Co LTD
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon,
Cambridge, CB24 9PT, Inghilterra

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
Nichino Service Co., LTD.,
Fukushima Plant
286, Hiraishitakata 4-chome,
Nihonmatsu-shi, Fukushima, Japan
SAFAPAC Ltd, Peterborough,
United Kingdom, PE2 6TB

Taglie:
10-30-50-100 ml

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

5 MAR. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A04268

DECRETO 5 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «VISCLOR».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 7 aprile 2008 presentata dall'Impresa Vischim Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Friuli 55, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Vis contenente la sostanza attiva clorotalonil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva clorotalonil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Vischim S.r.l. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 gennaio 2012 prot. 1238 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la documentazione attestante il trasferimento di titolarità del prodotto in corso di registrazione, a seguito di incorporazione della Società Vischim S.r.l. nella Società Oxon S.p.a con sede legale in Milano, via Carroccio, 8;

Vista la nota pervenuta in data 2 febbraio 2012 da cui risulta che l'Impresa Oxon ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di rinunciare all'inserimento in etichetta degli usi specifici per i quali era stata richiesta, dall'istituto valutatore, documentazione e dati tecnici aggiuntivi;

Vista la nota con la quale l'impresa Oxon S.p.a. comunica di voler cambiare la denominazione del prodotto in corso di registrazione in Visclor;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Visclor fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Oxon S.p.a. con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Visclor con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clorotalonil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto in questione è confezionato nello stabilimento dell' Impresa: Sipcam S.p.a - Salerano sul Lambro (LO).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15341.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

VISCLOR

Fungicida organico in sospensione concentrata, caratterizzato da azione preventiva ed alta persistenza di azione.

VISCLOR - Composizione:
- Clorotalonil puro g. 40,6 (= 500 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

Oxon Italia S.p.A.
Sede legale: Via Carroccio 8
20123 Milano
Tel. 02/353781

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio 8 – 20123 Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100-250-500, Litri 1-5-10-25

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri.
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il farmaco. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. A seguito di esposizione per via inalatoria sono stati osservati: dispnea, tachipnea, e tutti i sintomi di stress respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante.
Terapia sintomatica.
AVVERTENZA consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate distribuite con pompe a volume normale:

Frumento: contro Septoria spp. (*Septoria tritici*, *Septoria nodorum*, etc.), Ruggine spp. (*Puccinia striiformis*, *Puccinia recondita*, etc.) alla dose di lt. 2 per ha e per applicazione. Effettuare i trattamenti dallo stadio di inizio levata, fino a inizio della emissione delle antere, in funzione della presenza e pressione dei patogeni. E' consentito un massimo di 2 applicazioni/anno.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Preparazione della poltiglia:
stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Compatibilità:
Non è miscibile con le miscele alcaline come Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ed oli. Dopo un trattamento con olio il prodotto può essere impiegato dopo almeno tre settimane.

Sospendere i trattamenti 38 giorni prima della raccolta.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e le condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

VISCLOR

Fungicida organico in sospensione concentrata, caratterizzato da azione preventiva ed alta persistenza di azione.

VISCLOR - Composizione:
- Clorotalonil puro g. 40,6 (= 500 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

Oxon Italia S.p.A.
Sede legale: Via Carroccio 8
20123 Milano
Tel. 02/353781

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio 8 – 20123 Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri.
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Non riutilizzare gli involucri che abbiano contenuto il farmaco. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. A seguito di esposizione per via inalatoria sono stati osservati: dispnea, tachipnea, e tutti i sintomi di stress respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante.
Terapia sintomatica.
AVVERTENZA consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.... 5 MAR 2012

12A04269

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di frumento duro iscritto al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti il decreto del 4 ottobre 2010, con il quale sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha preso atto delle richieste di modifica della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnate ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
12476	Frumento duro	Spartaco	Agroservice S.p.A.	Isea Srl – Corridonia (MC)
12477	Frumento duro	Cuspide	Agroservice S.p.A.	Isea Srl – Corridonia (MC)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A04272

DECRETO 30 marzo 2012.

Cancellazione di una varietà di orzo distico dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, comma 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la richiesta del 29 gennaio 2011 dello Studio Associato Barbieri Consulting, presentata quale rappresentante in Italia del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta a ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per la quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'articolo 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, la sotto riportata varietà, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
12470	Orzo distico	Banjo	Momont-Hennette & Fils	04/10/2010

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A04273

DECRETO 30 marzo 2012.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati;

Visti gli attestati di pagamento dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali relativi alle varietà Ettore ed Eletta;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2011 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13147	Erasmur	RAGT 2N S.A.S. – Francia
13130	Ettore	Isea Srl – Corridonia (MC)

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13144	Sandiego	RAGT 2N S.A.S. – Francia
13145	Pakito	RAGT 2N S.A.S. – Francia
13146	Bolzanio	RAGT 2N S.A.S. – Francia
13132	Eletta	Isea Srl – Corridonia (MC)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A04274

DECRETO 2 aprile 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «CSI Spa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2011 con il quale il laboratorio CSI Spa, ubicato in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 marzo 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 marzo 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio CSI Spa, ubicato in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 marzo 2016 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 metodo XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009
Sodio	OIV-MA-AS322-03B R2009
Sovrapressione di vini frizzanti	OIV-MA-AS314-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Zuccheri riduttori	OIV-MA-AS311-01A R2009

12A04275

DECRETO 2 aprile 2012.

Modifica al decreto 11 gennaio 2011 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione alla «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2011, con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 20 marzo 2012, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 11 gennaio 2011;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,2 ÷ 4 % di ac. Oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi(2 ÷ 24 % meq O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002 + Reg. CE 640/2008
Cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi (Alchil esteri)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CE 61/2011

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04420

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2012.

Nomina del commissario straordinario della Società Agenzia Recapito Espressi S.r.l., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 13 giugno 2011, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 270/1999, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Agenzia Defendini S.r.l.;

Visto il successivo decreto del Tribunale di Torino in data 14 marzo 2012, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla società Agenzia Recapito Espressi S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 2011, con il quale il dott. Giancarlo Innocenzi Botti è stato nominato commissario straordinario di Agenzia Defendini S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 2011, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza preposto alla sopra citata procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Agenzia Recapito Espressi S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Innocenzi Botti nato a Verona, il 19 agosto 1945, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2012

Il Ministro: PASSERA

12A04276

DECRETO 30 marzo 2012.

Proroga del termine di presentazione delle domande di riconoscimento della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) e di accesso al relativo regime di sostegno, di cui all'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 5 settembre 2011.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del 5 settembre 2011 del Ministero dello sviluppo economico che definisce il regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento ed, in particolare, l'art. 8, comma 4, relativo ai termini di presentazione delle domande per l'accesso al regime di sostegno, che fissa al 30 novembre 2011, il termine di presentazione delle domande per gli esercizi degli anni precedenti al 2011 ed al 31 marzo di ogni anno per gli esercizi degli anni successivi;

Visto il decreto del 25 novembre 2011 del Ministero dello sviluppo economico che proroga il termine di presentazione delle domande per l'accesso al regime di sostegno fissato dal suddetto decreto relativamente alle domande per gli esercizi precedenti al 2011, dal 30 novembre 2011 al 31 marzo 2012;

Tenuto conto che in data 27 gennaio 2012 il Ministero dello sviluppo economico ha definito le Linee guida per l'applicazione del citato decreto 5 settembre 2011;

Tenuto conto delle richieste, espresse da associazioni imprenditoriali, di proroga di trenta giorni del termine di presentazione delle domande per l'accesso al primo anno del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento;

Ritenuto possibile accogliere la richiesta di proroga, al fine di consentire agli operatori di definire in modo tecnicamente corretto i dati da porre a sostegno della richiesta di incentivo;

Decreta:

1. Il termine del 31 marzo, di cui all'art. 8, comma 4, del decreto 5 settembre 2011, è prorogato per l'anno 2012 al 30 aprile.

2. Il termine del 30 novembre 2011, di cui all'art. 8, comma 4, del decreto 5 settembre 2011, prorogato al 31 marzo 2012 dal decreto 25 novembre 2011, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2012.

3. Eventuali ulteriori proroghe saranno valutate e determinate con decreto direttoriale della Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 30 marzo 2012

p. *Il Ministro:* TORSELLO

12A04318

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 21 marzo 2012.

Scioglimento per atto dell'autorità della «Mundolengua società cooperativa», in Marlengo e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Mundolengua», con sede a Marlengo, via Maggiore, 38 (c.f. 02401240219) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, con nomina del commissario liquidatore.

2) di nominare in qualità di commissario liquidatore il dott. Renato Bonsignori, con ufficio a Bolzano in via Duca d'Aosta n. 17/2.

3) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

4) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione.

Bolzano, 21 marzo 2012

L'assessore: BIZZO

12A04321

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 aprile 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, muniti di autocertificazioni attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SUL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Palazzo Baldazzini - Via delle Coppelle n. 35 – 00186 Roma - Tel. 06/6840421 - www.sturzo.it - onlus@sturzo.it.

12A04499

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che: «In data 22 marzo 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Augusto Spaggiari, console onorario del Principato di Monaco in Bologna».

12A04280

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 27 ottobre 2011, n. 196, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2011 - Supplemento ordinario n. 243.

In conformità al suo art. 22, l'Accordo entra in vigore il giorno 1° marzo 2012.

12A04316

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della «Confraternita dei Morti», in Lioni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 marzo 2012, viene estinta la «Confraternita dei Morti», con sede in Lioni (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04266

Estinzione della Confraternita «Sacro Cuore», in Montemarano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 marzo 2012, viene estinta la Confraternita «Sacro Cuore», con sede in Montemarano (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04267

Estinzione della Confraternita «Pio Monte dei Morti», in Castelfranci

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 marzo 2012, viene estinta la Confraternita «Pio Monte dei Morti», con sede in Catelfranci (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04278

Estinzione della Confraternita di San Giuseppe, in Bagnoli Irpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 marzo 2012, viene estinta la Confraternita di San Giuseppe, con sede in Bagnoli Irpino (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12E004279

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 57 del 28 marzo 2012

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrata a nome della società Schering-Plough Limited con sede in Shire Park, Welwyn Garden City, Hertfordshire (Regno Unito) rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough SpA con sede in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Borromini - codice fiscale 00889060158:

ESTRUMATE A.I.C. n. 100140

AQUAVAC BOCCA ROSSA A.I.C. n. 103755

ROTAVEC CORONA A.I.C. n. 102923

OTOMAX A.I.C. n. 102882

AQUAVAC ERM ORAL A.I.C. n. 103887

BRAVOXIN 10 A.I.C. n. 104043

ORBAX sospensione orale A.I.C. n. 103998

EXSPOT A.I.C. n. 103182

PARACOX A.I.C. n. 101360

ISOBA A.I.C. n. 103614

è ora trasferita alla ditta Intervet Italia Srl con sede legale in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Borromini - codice fiscale 01148870155.

La produzione ed il rilascio dei lotti vengono effettuati come di seguito indicato:

Estrumate, Orbax sospensione orale: produzione e rilascio dei lotti: officina Vet Pharma Friesoythe GmbH - Sedelsbergerstrasse 2-4 - Friesoythe (Germania)

Aquavac Bocca Rossa, Aquavac Erm oral: produzione: officina CZ Veterinaria S.A., Aptdo 15 - Porrino - Pontevedra (Spagna); etichettatura e rilascio dei lotti: officina Schering-Plough Limited, Breakspear Road South, Harefield, (Regno Unito)

Rotavec Corona: produzione e rilascio dei lotti: officina Burgwedel Biotech GmbH - Im Langen Felde 5 - Burgwedel (Germania)

Otomax: produzione: officina SP Canada - 3535 Trans-Canada Highway, Pointe Claire, Quebec H9R 1B4 Canada e officina Schering-Plough Santé Animale - ZA La Grindoliére - Segré (Francia) rilascio dei lotti: officina Schering-Plough Santé Animale - ZA La Grindoliére - Segré (Francia)

Bravoxin 10: produzione: officina Schering-Plough Limited - Upper-Hutt (Nuova Zelanda), rilascio dei lotti: officina Schering-Plough Limited, Breakspear Road South, Harefield, (Regno Unito)

Exspot: produzione: Schering-Plough Animal Health Corporation - Baton Rouge (USA) rilascio dei lotti: Minerva Scientific Ltd - DelvesRoad, Heanor Gate, Derbyshire DE 75 7SO (UK)

Paracox: produzione e rilascio dei lotti: officina Schering-Plough Limited, Breakspear Road South, Harefield, (Regno Unito)

Isoba: produzione: Halocarbon Laboratories, 1100 Dittman Court, North Augusta (USA) rilascio dei lotti: officina Schering-Plough Limited, Breakspear Road South, Harefield, (Regno Unito).

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04319

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Meglufen 50 mg/ml».

Provvedimento n. 254 del 26 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario MEGLUFEN 50 mg/ml soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA), nella confezione:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104130024.

Titolare A.I.C.: I.Z.O. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - Via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo II: aggiunta nuova presentazione.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104130036.

Si confermano le validità della confezione già autorizzata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04320

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2012.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo 2012, è stato determinato il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2012.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

12A04314

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione al Magazzino generale «Samag Europa Srl», di Bari

Con decreto ministeriale 26 marzo 2012, è stata revocata l'autorizzazione al Magazzino generale «Samag Europa Srl», con sede in Bari, in viale Unità d'Italia, 28.

12A04277

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'Ordinanza n. 10 del 15 marzo 2012.

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana rende noto:

che con propria ordinanza n. 10 del 15 marzo 2012 ha affidato i lavori di realizzazione dell'intervento Codice R5-01 «Realizzazione di un guado provvisorio sul torrente Mangiola a monte della strada provinciale per Mulazzo»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 30 marzo 2012 parte prima.

12A04322

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Avviso relativo alle Tabelle A e B allegate allo statuto

Si comunica che in calce allo statuto dell'Università della Calabria, adottato *ex lege* n. 240/2010 dal senato accademico nella seduta del 17 marzo 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 30 marzo 2012, vanno allegate la tabella A e la tabella B, relative ai dipartimenti e alle biblioteche dell'Università medesima.

«

TABELLA A

DIPARTIMENTI

Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST
Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - CTC
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Informatica, Modellistica e Sistemistica per l'Ingegneria - DIMSI
Dipartimento di Ingegneria Civile
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG
Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica
Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Matematica e Informatica
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche - DiScAG
Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Finanziarie - DiSESF
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Dipartimento di Studi Umanistici

TABELLA B

BIBLIOTECHE

Biblioteca di Area Tecnico-Scientifica
Biblioteca di Area Umanistica "F. E. Fagiani"
Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Economiche e Sociali "E. Tarantelli"

»

12A04265

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-091) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.